

attività di servizio saranno comprese in questa categoria solo quando il servizio prestato dal loro marito o padre avrebbe a questo dato diritto al collocamento a riposo;

5° A coloro che si sono resi benemeriti per servizi prestati alla patria;

6° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi degli individui indicati al n. 5;

7° Ai sott'ufficiali, alle guardie di finanza ed ai militari di truppa, non compresi nelle categorie 1 e 3, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni;

8° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi degli individui classificati al n. 7;

9° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi dei rivenditori defunti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marescalchi Alfonso, relatore. Prendo occasione da questo articolo settimo per ricordare all'onorevole ministro tutte le raccomandazioni inserite nella relazione, e segnatamente quella relativa al n. 5 di questo articolo deliberate a voti unanimi dalla Commissione, che cioè sia data la preferenza ai decorati con la medaglia al valor militare, quali benemeriti per servizi prestati alla patria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto volentieri la raccomandazione e ringrazio l'onorevole relatore di averla fatta.

Presidente. Rimane così approvato l'articolo 7.

Art. 8.

La concessione delle rivendite, di cui al precedente articolo 3, avrà la durata di nove anni; potrà però essere rinnovata dalle Intendenze di finanza per eguali periodi di tempo.

Tale concessione, come pure quella delle rivendite di cui all'articolo 4, saranno revocate ogni qualvolta i titolari diano luogo a rimarchi di qualsiasi genere, o incorrano nelle responsabilità per cui, dalla legge sulle private o dal regolamento per la sua applicazione, sia prevista la pena della destituzione.

(È approvato).

Art. 9.

È in facoltà del Ministero, sopra proposta delle Intendenze di finanza, di consentire che gli attuali appaltatori di rivendite, allo scadere dei contratti in corso, di nove in nove anni, conservino la gestione delle rivendite di cui sono investiti, purchè vi accudiscano personalmente, e corrispondano allo Stato un canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto se questo è superiore all'ammontare del canone cui dovrebbero sottostare ai sensi dell'art. 6, o in caso opposto il canone medesimo.

Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alle rivendite, è in facoltà del Ministero di consentire, sopra proposta delle Intendenze di finanza, la rinnovazione dell'appalto alle suesposte condizioni ai commessi debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno la metà della durata dell'appalto.

(È approvato).

Art. 10.

Le rivendite il cui debito eccede le lire 600 e non va oltre le lire 4000, saranno conferite da una Commissione composta dall'Intendente di finanza della Provincia, che la presiede, da un consigliere di prefettura nominato dal Prefetto ad ogni triennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale pure ad ogni triennio.

Marescalchi Alfonso, relatore. A questo articolo vi è un errore di stampa da correggere: in luogo di *debito* si deve dire *reddito*.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato l'articolo con la correzione accennata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 11.

Contro il conferimento delle rivendite, di cui al precedente art. 10, è ammesso il ricorso al Ministero il quale, esaminato se venne regolarmente applicata la presente legge, pronuncia il provvedimento definitivo.

(È approvato).

Art. 12.

Le persone che hanno ottenuto il conferimento di una rivendita non possono prender parte ai concorsi per concessione di altre se non decorsi 5 anni dal giorno della nomina.

(È approvato).